

**ORDINANZA PATRIZIALE CONCERNENTE LE TASSE PER L'UTILIZZO E IL  
GODIMENTO DI BENI PATRIZIALI, L'OCCUPAZIONE DI AREE PATRIZIALI E LE  
CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI AL REGOLAMENTO PATRIZIALE****del 27 marzo 2023****L'Ufficio patriziale, richiamati:**

- La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP);
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale dell'11 ottobre 1994 (RALOP);
- L'art. 54 del Regolamento del Patriziato di Brissago del 29 marzo 2022 (RPB);

**Con risoluzione patriziale nr. 33/2023 del 21.03.2023 decreta:****Art. 1 Tasse di cancelleria (art. 38 RPB)**

1.1 Rilascio di atti, certificati e attestazioni: <sup>1</sup>	Fr.	20.00
1.2 Consultazione archivio con assistenza del responsabile:	Fr.	30.00 per ora
1.3 Tassa di richiamo pagamenti	Fr.	20.00

<sup>1</sup>Compresi documenti ufficiali, loro duplicati, gli estratti delle risoluzioni dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale e le attestazioni dello stato di patrizio.

**Art. 2 Godimento ed utilizzo di beni patriziali (art. 8 cpv b) e c) RPB)**

Per l'uso dei beni patriziali sono stabilite le seguenti tasse:

2.1 Rilascio autorizzazioni taglio legna <sup>1, 2</sup> :	Fr.	20.00
2.2 Concessioni taglio legna <sup>2</sup> :	Fr.	2.00 per mct
2.3 Ingombri e depositi di materiale per cantieri <sup>3</sup>	Fr.	1.00 mq/mese
2.4 Uso accresciuto di scorpori di terreno patriziale, per ogni 500 mq o frazione <sup>4</sup>	Fr.	50.00 anno

<sup>1</sup> Tassa di cancelleria.

<sup>2</sup> Sono riservate eventuali altre tasse per il rilascio di autorizzazioni non di competenza del Patriziato.

<sup>3</sup> Tassa minima Fr. 50.00.

<sup>4</sup> L'autorizzazione, se non disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, viene rinnovata tacitamente di anno in anno.

A parità di condizioni, la priorità verrà data ai cittadini patrizi.

Richieste speciali o utilizzi limitati nel tempo (organizzazione di feste o depositi di materiale logistico in occasione di eventi) possono essere accolti a titolo gratuito.

**Art. 3 Godimento di pascolo (art. 8 cpv a) RPB)**

In generale:

- a) Sugli alpi il vago pascolo è concesso nel periodo usuale di alpeggio.
- b) La cura del bestiame è affidata ai singoli proprietari che potranno organizzarsi in consorzi.
- c) Dopo le transumanze e gli spostamenti del bestiame, tramite strade e sentieri patriziali o pubblici, il proprietario del bestiame è tenuto ad eseguire, a proprie spese, un'adeguata pulizia. Analogamente dovrà comportarsi, se così richiesto, verso le proprietà private.

d) Sono riservate le decisioni delle autorità superiori in applicazione della Legge forestale, della Legge sull'agricoltura e della Legge sulla protezione dell'ambiente.

Per la pascolazione del bestiame, di proprietà dei patrizi e dei non patrizi autorizzati, sono prelevate le seguenti tasse annue:

3.1 Caprini e ovini di oltre 1 anno, suini riproduttori	Fr.	1.00	capo
3.2 Bovini ed equini	Fr.	10.00	capo
3.3 Vitelli e puledri	Fr.	5.00	capo
3.4 Per l'uso in esclusiva di pascoli, oltre la tassa di pascolo	Fr.	50.00	anno

#### **Art. 4 Concessione dello stato di patrizio/a (art. 46 LOP)**

Per l'acquisto dello stato di patrizio decretato dall'art. 40 ss LOP, compreso l'allestimento della relativa pratica da sottoporre all'Assemblea patriziale, è dovuta una tassa di Fr. 300.00.

L'acquisto dello stato di patrizio per matrimonio, filiazione e rispettivamente la rinuncia allo stato di patrizio non sono soggetti a tasse.

#### **Art. 5 Contributo fuocatico (art. 6 RPB)**

Il contributo fuocatico annuo è così fissato:

5.1 Persona singola	Fr.	25.00
5.2 Nucleo familiare	Fr.	50.00
5.3 Sostenitore attivo	a partire da Fr.	100.00

Gli importi di cui sopra non pregiudicano eventuali contributi di maggior entità a libera scelta del cittadino patrizio.

#### **Art. 6 Contravvenzioni (art. 53 RPB)**

L'Ufficio patriziale sanziona con l'ammonizione o la multa le contravvenzioni al regolamento patriziale, alle ordinanze o alle leggi la cui applicazione gli è demandata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia stabilito dalle leggi dello Stato, viene fissato tenendo conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, fino ad un massimo di Fr. 10'000.00, riservate le leggi speciali.

La procedura contravvenzionale è retta dai disposti del Capitolo VII LOP.


#### **Art. 7 Entrata in vigore**

La Presente ordinanza, esposta all'albo patriziale per 30 giorni a decorrere dal 27.03.2023, entra in vigore con la crescita in giudicato della sua pubblicazione.

Annulla e sostituisce la precedente ordinanza del 10 giugno 2022.

PER IL PATRIZIATO

Il Presidente: Il Segretario:

Silvano Baccalà Fausto Beretta